



# COMUNE DI GERGERI

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 DEL 11-05-2026

**Oggetto:** Approvazione modifiche al PIAO 2026/2028 con riferimento alla sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di maggio alle ore 11:06, con modalità videoconferenza ai sensi dell'apposito Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.03.2022, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti all'adunanza:

Zedda Rossano	Sindaco	Presente in videoconferenza
Carta Olindo	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Murru Cristiana	Assessore	Presente in videoconferenza
Dessi Mauro	Assessore	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Presiede l'adunanza Zedda Rossano in qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Saba Gabriella.

Si dà atto che la seduta si svolge in modalità da remoto con l'ausilio di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare l'identificazione dei partecipanti, percepirne la presenza in remoto e intervenire nella discussione.

Accertato che tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTA

La Deliberazione di C.C. n. 34 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027

La Deliberazione di C.C. n.33 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028;

La Deliberazione di G.C. n. 8 del 11.02.2026 con la quale ai sensi dell'art.169 comma 1, D.lgs.18.08.2000 n. 267 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028 - Parte Finanziaria

La Deliberazione di G.C n. 9 del 20.02.2026 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 - PIAO 2026/2028

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale;
- lo scopo del PIAO è quello di «*assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso*»;
- il PIAO, aggiornato annualmente, definisce (nell'elencazione delle norme, e relativi adempimenti, vengono individuati i Piani e gli atti che confluiscono nel PIAO):
  - a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
  - b) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
  - c) *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

**DATO ATTO** altresì che il PIAO viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato nel proprio sito internet istituzionale e inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione nel relativo portale;

**VISTO:**

- Il D.P.R. 24/06/2022, n. 81 (GU n.151 del 30/06/2022) contenente il “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
- Il DM 30/06/2022, n. 132 (G.U. n. 209 del 07/09/2022) contenente il “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;
- la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- la Delibera Anac n. 7 del 17/01/2023 con la quale è stato approvato il PNA 2022, aggiornato con Delibera n. 605 del 19/12/2023;

**EVIDENZIATO** che, come previsto dall'art. 6, comma 5 del citato D.L. 80/2021 e ribadito con l'art. 1 del DPR n. 81 del 24 giugno 2022, il P.I.A.O. sostituisce e assorbe gli adempimenti inerenti ai previgenti Piani di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del d.lgs. 165/2001;
- articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. Tale adempimento non si applica più agli Enti Locali ai sensi del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha disposto con l'art. 57, comma 2, lettera e) che a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, agli Enti Locali e ai loro organismi ed enti strumentali cessano applicarsi una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi, tra cui, come indicato alla let. E, l'articolo articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del d.lgs. n. 150/2009 (Piano della performance);
- articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge n. 190/2012 (Piano di prevenzione della corruzione);
- articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
- articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).
- 

**RILEVATO** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

**VISTO** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

**VISTA** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**VISTO** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

**CONSIDERATO** inoltre che:

- l'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 pubblicato in GU n.297 del 30-11-2020, dispone: *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;*

- Per l' annualità 2018, il Comune di Gersei risultava Ente capofila del Servizio di Segreteria, pertanto, in attuazione al Decreto sopra citato si è proceduto a decurtare la quota rimborsata dai Comuni Convenzionati dalla spesa di personale del Macroaggregato 1.01 per l'annualità 2018;

A partire dal 2025, l'Ente risulta Ente Capo convenzione di Segreteria al 42% per cui, in attuazione del Decreto sopra citato, si è proceduto all'esclusione, dal calcolo di spesa del personale 2025, dei rimborsi che dovranno essere trasferiti agli enti convenzionati;

Richiamata la determina dell'Area Finanziaria n.1 del 20.01.2026 avente ad oggetto: “Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni” ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Capacità assunzionale Anno 2026 dati rendiconto di gestione 2024.

**RILEVATO CHE** il calcolo delle capacità assunzionali, in applicazione del DM 17.3.2020, per la programmazione del personale del periodo 2026/2028 considera i dati del Rendiconto di Gestione 2024 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 12.09.2025.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, questo Ente appartiene alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti ( popolazione al 31.12.2022: n. 1125 abitanti);

**RILEVATO CHE:**

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **28,60%** (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al **32,60%** (B);

**VERIFICATO** che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2022-2024 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2024, il valore della soglia percentuale applicabile all'Ente è pari al **21,87%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente (All. A);

**PRESO ATTO** che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

**RILEVATO**, quindi, che per l'anno 2025 il tetto massimo della spesa di personale, in base all'applicazione della prima soglia Tab.1, è pari a **€ 628.086,82**, come indicato in All. A;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando la disponibilità calcolato con il nuovo valore soglia, di cui alla Tab. 1;

**TENUTO CONTO** che l'art. 5 del DM del 17.3.2020 stabilisce: *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia comuni di cui all'art. 4, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di Personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.»*.

**CONSIDERATO** che, pertanto, per l'anno 2026 non sono più applicabili le tabelle di cui all'art. 5 come indicato sopra e nell'All. A TAB.1:

**VISTO** il prospetto: All. A): Calcolo delle capacità assunzionali;

**RILEVATO CHE** le maggiori assunzioni consentite ai sensi del nuovo D.M. non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e 557 quater (limite triennio 2011-2013) o del c. 562 della L. 296/2006 (limite spesa 2008);

**VISTO** il prospetto: All. 1): Calcolo delle capacità assunzionali;

**RILEVATO CHE** le maggiori assunzioni consentite ai sensi del nuovo D.M. non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e 557 quater (limite triennio 2011-2013) o del c. 562 della L. 296/2006 (limite spesa 2008);

**DATO ATTO** che:

- la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater L. 296/2006 è quantificata in € **442.244,40** e che per il 2025 si attesta a € 384.350,95 come da documentazione depositata agli atti dell'Ufficio (Allegato E);
- il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è quantificato in € **74.036,40** pari all'intera spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009 in quanto l'ente risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii.. Si precisa che tale somma è sempre soggetta al rispetto dei limiti dei cui all'art. 1 c. 557-quater, L. n 296/2006.
- Per l'anno 2025 la spesa per il lavoro flessibile è previsto in € 44.800,33 (Allegato F).

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di G.C. n. 9 del 20.02.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026-2028;

**EVIDENZIATO** che, da un confronto con i responsabili, è emersa la necessità di incrementare l'area sociale mediante assunzione di un assistente sociale o in alternativa di un funzionario in attività socio assistenziali;

**CONSIDERATO** che i dati derivanti dall'approvazione del Rendiconto finanziario per l'anno 2024 consentono dei margini di spesa di personale più ampi nel rispetto della normativa vigente in tema di capacità assunzionale;

**CONSIDERATO** che risulta possibile prevedere, in alternativa all'assunzione di un Istruttore Direttivo socio-culturale (ex cat.D) assistente sociale, un funzionario in attività socio assistenziali appartenente alla medesima categoria, figura già prevista nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C n. 11 del 10.04.2014 e s.m.i., al fine di ricomprendere fra gli eventuali

candidati anche coloro che abbiano un titolo di studio equipollente;

**EVIDENZIATA** pertanto la necessità di procedere alla modifica della sottosezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogni di Personale del P.I.A.O. 2026-2028 al fine di consentire l'attivazione delle procedure necessarie al reclutamento del personale;

**EVIDENZIATO** che della modifica alla sottosezione 3.3 "Piano Triennale Fabbisogni di Personale" integrata nel P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla presente Deliberazione è stata data informazione alle R.S.U. e alle OO.SS.;

**TUTTO CIO' PREMESSO** questo Organo intende approvare le modifiche alla sottosezione 3.3 "Piano Triennale Fabbisogni di Personale" contenuto all'interno del P.I.A.O. 2024-2026, al fine di recepire le modifiche sopraesposte;

**VISTI:**

- il CCNL Funzioni Locali del 23/02/2026;
- il Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 recante "Testo Unico sul Pubblico Impiego" ;

**ACQUISITO** il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 per l'accertamento di quanto previsto dall'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 (Verbale 5 del 30/04/2026)

**ACQUISITI:**

- il Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Massimiliano Campesi, giusto Decreto Sindacale n. 2/2026, esprime parere favorevole sulla proposta n.28 del 20.04.2026 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- Il Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Massimiliano Campesi in sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto decreto sindacale n. 2/2026, esprime parere favorevole sulla proposta n. 28 del 20.04.2026 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** la sopraesposta narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
  - ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale di cui alla tab. 1 applicabile per determinare la capacità assunzionale nel 2025 risulta pari al **21,87%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente

determinazione (All. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- il valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità **(A)**;
  - che in seguito all'applicazione della percentuale di cui alla tab. 1 dell'art.5 del DM 17.03.2020, la spesa massima sostenibile per le capacità assunzionali dell'anno 2026 è determinata in € 628.086,82;
  - dall'esame dei dati derivanti dalla programmazione 2026/2028 la spesa di personale per l'anno 2026 (macroaggregato 1.01 al netto dell'IRAP comprensiva delle nuove assunzioni) si attesta su un valore pari a € 617.891,18 con un conseguente margine pari a € 10.195,64 da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato (rispetto a quanto previsto come spesa massima di **628.086,82**);
  - il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.
3. **DI APPROVARE** le modifiche al P.I.A.O. 2026-2028 allegato alla presente Deliberazione (ed il relativo allegato) con particolare riferimento alla sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale";
  4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nel sito istituzione dell'Ente, nonché nel Portale P.I.A.O. del Dipartimento della Funzione Pubblica;
  5. **DI DICHIARARE** a seguito di separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Zedda Rossano

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Saba Gabriella

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*